



COMUNE DI ARESE
(Provincia di Milano)
SETTORE LL.PP.
Via Roma, 2 – 20020 – ARESE
Tel. 02935271 – Fax 0293580465 C.F./PIVA 03366130155

Disciplinare di Incarico Professionale:
PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI REDAZIONE DEL
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, COORDINAMENTO
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI
CONTABILITA' COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE E CRE – LAVORI DI RIFACIMENTO/RIPRISTINO
MARCIAPEDI ED ASFALTATURE STRADE – LAVORI A CORPO (ART *art.*
1, comma 6, della legge n. 55 del 2019)

CIG: Z2D2D69EE5



ART.1 - OGGETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE

Il Professionista (Partita I.V.A.), iscritto all'Albo Professionale di
della Provincia di al n....., con studio a in Via

ovvero

lo Studio (Partita I.V.A.), con sede a in Via
....., rappresentato da iscritto all'Albo Professionale di della Provincia
di al n.....,

OVVERO

Il RTP in costituendo composto da da:

1a. **Capogruppo:** (nominativo), nato a _____ il _____, residente in _____ via
_____, cod. fisc. _____ P. IVA -----, iscritto all'ordine professionale _____
al n. _____

2. **Membro:** (nominativo), nato a _____ il _____, residente in _____

via _____, cod. fisc. _____ P. IVA -----, iscritto all'ordine professionale
_____ al n. _____

3. **Membro:** (nominativo), nato a _____ il _____, residente in _____ via _____,
cod. fisc. _____ P. IVA -----, iscritto all'ordine professionale _____ al n. _____

4. **Membro:** (nominativo), nato a _____ il _____, residente in _____ via _____,
cod. fisc. _____ P. IVA -----, iscritto all'ordine professionale _____ al n. _____

si impegna ad espletare per il Comune di Arese il seguente incarico professionale relativo ai lavori di
rifacimento/ripristino marciapiedi e asfaltatura strade – LAVORI A CORPO

- progettazione definitiva - esecutiva
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
- direzione lavori, contabilità
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
 - redazione CRE



Le modalità di redazione degli elaborati, oltre che conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 50/16 e smi, del D.P.R. 207/2010 per quanto in vigore ed al DM 49/08 e alle norme regolamentari vigenti in materia di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici, dovranno essere coerenti con la normativa urbanistica vigente e con le indicazioni tecniche procedurali impartite dal responsabile del procedimento.

Il Soggetto incaricato, indipendentemente dalla sua forma giuridica, nel prosieguo del presente disciplinare sarà chiamato "professionista" o "progettista" o "tecnico".

L'Amministrazione resta estranea ad ogni e qualsiasi rapporto che i professionisti abbiano o possano stabilire nei loro propri riguardi, salvi i diritti ad essa spettanti per la solidarietà dell'incarico.

Il Professionista sopra indicato riceve espressamente il mandato, a nome e per conto di tutti, di svolgere trattative, concludere accordi, ricevere disposizioni, firmare atti, ecc., considerato per dato e fermo quanto egli farà senza bisogno di ratificare, ma salvo, sempre ove occorra, la prescritta approvazione dell'Amministrazione.

I professionisti rinunciano espressamente all'applicazione dell'art. 7 della Tariffa professionale di cui alla Legge 2 marzo 1949, n. 143 (per geometri art. 11 legge 144) restando convenuto che agli stessi sarà corrisposto un unico onorario determinato come appresso.

Tuttavia, fermo restano quanto sopra fissato al comma precedente i professionisti potranno richiedere all'Amministrazione, tramite il professionista mandatario, modalità di ripartizione e di corresponsione, anche diretta, dei compensi ai componenti il gruppo, anche in funzione delle esigenze di carattere fiscale.

ART.2 - OBBLIGHI LEGALI - COPERTURE ASSCURATIVE

Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a suo carico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, per conto della quale riceve istruzioni circa la compilazione del progetto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico od eventuale diverso Responsabile del Procedimento i quali attuano gli indirizzi espressi dagli Amministratori.

Il Professionista pertanto resta obbligato oltre al rispetto generale della normativa nazionale e regionale in materia di opere pubbliche, ed in particolare del D.Lgs. 50/16 e successive modificazioni e integrazioni, del D.P.R. 207/2010, nonché di tutte le norme necessarie all'espletamento dell'incarico.

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà



più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempre che non venga, in definitiva modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica o architettonica, o nei criteri informativi essenziali.

Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una **polizza di responsabilità civile professionale per i rischi** derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, **per un Massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati**, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Tale polizza copre la responsabilità professionale del progettista esterno per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo, che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. **Se i professionisti hanno già una propria polizza professionale, viene richiesta un'appendice che faccia espressamente riferimento ai lavori progettati**

ART. 3 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le attività di progettazione sono regolate, oltre che a quanto esposto nel presente disciplinare, dall'osservanza delle norme vigenti in particolare del "Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50, così come successivamente modificato ed integrato (d'ora in poi denominato Codice dei contratti), del D.P.R. 207/2010 (d'ora in poi denominato Regolamento) per la parte ancora in vigore, del Decreto 19 aprile 2000, n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici" (d'ora in poi Capitolato Generale) per la parte ancora in vigore, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 "Adozione dei criteri minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per prodotti tessili" nonché alle norme tecniche prescritte da decreti e circolari specificamente in materia di opere oggetto della presente, per progettazione e direzione, contabilità e collaudo, in particolare al D.P.R. n. 137 del 7.8.2012 riguardante il "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148" e al "Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale" pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013.

Ai sensi dell'art. 3 di tale ultimo Regolamento citato, il professionista dichiara di essere in possesso di_CFP (crediti formativi professionali).



Progettazione definitiva-esecutiva, D.L., sicurezza, contabilità e CRE:

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)

Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)

Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)

Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)(V:200000.00 x P:10.579% x G:0.40 x Q:0.420) = **3554.40**

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)

Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10).(V:200000.00 x P:10.579% x G:0.40 x Qi:0.035) = **296.20**

: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)(V:200000.00 x P:10.579% x G:0.40 x Q:0.040) = **338.51**

Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)

a) Coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell'opera

1. Il Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell'opera, in seguito denominato Coordinatore per la progettazione, è obbligato all'osservanza delle norme del decreto legislativo 81/08.
- L'incarico del Coordinatore per la progettazione si ritiene definitivamente concluso con la consegna degli elaborati di cui al successivo articolo del presente disciplinare.
- Il Coordinatore per la progettazione, accettando il presente incarico, dichiara di essere perfettamente edotto del compito che si assume, di essere pienamente in grado di garantire gli interessi dell'Amministrazione e di essere in possesso dei requisiti previsti all'articolo 98 del decreto legislativo 81/08.
- Come stabilito dall'articolo 91 del decreto legislativo 81/08 il Coordinatore per la progettazione dovrà:
 - redigere il Piano di sicurezza e di coordinamento;



- predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'[allegato XVI](#), contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'[allegato II](#) al documento UE 26 maggio 1993;
- 5. Il Piano di sicurezza e coordinamento ed il fascicolo di cui al punto precedente dovranno essere trasmessi all'Amministrazione Comunale, in ogni caso, unitamente alla consegna del progetto esecutivo.
- 6. Il Piano di sicurezza e di coordinamento, costituito da una relazione tecnica e da prescrizioni operative correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, dovrà contenere quanto stabilito dall'articolo 100 del decreto legislativo 81/08 e precisamente:
 - l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi;
 - le procedure esecutive, che verranno meglio dettagliate nei piani operativi di sicurezza predisposti dalle singole imprese, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori;
 - la stima dei costi relativi alle procedure, approntamenti e attrezzature di cui al punto precedente, da inserire nel capitolato speciale d'appalto del progetto esecutivo dei lavori in questione all'articolo "Ammontare dell'appalto" e che non sono soggetti al ribasso delle offerte delle imprese esecutrici;
 - le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di varie imprese ovvero di lavoratori autonomi;
 - la previsione, quando ciò risulti necessario, dell'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.
- 7. Detto Piano di sicurezza e di coordinamento dovrà integrare il progetto esecutivo, poiché i costi conseguenti costituiranno oggetto della gara d'appalto.

b) Coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera

1. Il Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera, in seguito denominato Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, è obbligato all'osservanza delle norme del decreto legislativo 81/08 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
2. L'incarico del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori si ritiene definitivamente concluso con la certificazione della completa dismissione del cantiere.
3. Il Coordinatore per l'esecuzione, accettando il presente incarico, dichiara di essere perfettamente edotto del compito che si assume, di essere pienamente in grado di garantire gli interessi dell'Amministrazione e di essere in possesso dei requisiti previsti all'articolo 98 del decreto legislativo 81/08.



4. Come stabilito dall'articolo 92 del decreto legislativo 81/08 durante la realizzazione dell'opera in questione il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà:
- verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 81/08, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
 - verificare l'idoneità dei Piani operativi di sicurezza redatti da appaltatori o subappaltatori, da considerare come piani complementari di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 81/08, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 81/08, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
 - organizzare tra datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
 - verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzando al miglioramento della sicurezza in cantiere;
 - segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli [articoli 94, 95 e 96](#) del D.Lgs.vo 81/08 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;;
 - sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
5. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori è tenuto ad esaminare le proposte di integrazione al Piano di sicurezza presentate dall'impresa aggiudicataria ai sensi dell'articolo 102 comma 1 del D.Lgs.vo 81/08 e le accetta qualora garantiscano miglior sicurezza del cantiere. E' tenuto, altresì, ad introdurre in detto piano tutte le modifiche che ritenesse necessarie per il buon esito dell'opera. Le modifiche del piano dovranno essere trasmesse all'Amministrazione Comunale entro e non oltre 10 giorni dalla data di trasmissione della relativa documentazione.



6. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori inoltre chiede alle imprese esecutrici l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti al sensi dell'articolo 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs.vo 81/08.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori preciserà di volta in volta, secondo l'urgenza, i termini temporali in cui il Committente o il Responsabile dei Lavori debbano adottare i provvedimenti di cui all'articolo 92 comma e) del D.Lgs.vo 81/08 ovvero fornire i idonea motivazione per non adottarli

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è altresì incaricato di effettuare la notifica preliminare ed i relativi aggiornamenti in nome e per conto del Responsabile dei lavori.

Con la sottoscrizione del disciplinare il professionista si impegna:

- a rispettare la frequenza minima obbligatoria di 2 sopralluoghi a settimana e successiva redazione di verbali di sopralluogo da trasmettere al RUP entro i 3 gg lavorativi successivi;
- a predisporre ed effettuare, in nome e per conto del Responsabile dei Lavori, la notifica preliminare ed i suoi aggiornamenti.

Per la tempistica della redazione degli atti di competenza del CSE si rimanda a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Direzione tecnica dei lavori:

La Direzione dei Lavori comprende la verifica del programma operativo dettagliato dei lavori presentato dall'impresa, la sorveglianza dei lavori e controllo dell'andamento degli stessi, tracciamenti in sito, misurazioni contabilità, liquidazione dei lavori, accertamento della regolare esecuzione, così come dettagliato dal DM 49/18 e dagli artt 101 e seguenti del D.LGS. vo 50/16 e smi

Con la sottoscrizione del disciplinare il professionista si impegna a rispettare la frequenza minima obbligatoria di 3 sopralluoghi a settimana.

Per la tempistica della redazione degli atti di competenza del D.L. si rimanda alla vigente normativa in merito

ART.4 - PRESTAZIONI DIVERSE

Sono inoltre incluse nella prestazione del seguente incarico e compensate all'interno degli importi stabiliti all'articolo 10, le seguenti prestazioni specialistiche:

- ◆ nessuna

ART.5 - MODALITÀ' ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI



Il tecnico si impegna ad espletare l'incarico in conformità alla normativa vigente in materia, effettuando tutti gli adempimenti e formando tutti gli atti di cui alle predette disposizioni.

ART.6 - ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO

L'appalto di che trattasi è a corpo e pertanto l'importo della parcella non subirà modifiche e/o aggiornamenti:

- a) in base alle risultanze effettive del costo dell'opera;
- b) alla suddivisione delle lavorazioni nelle diverse categorie di progettazione;
- c) sulla base delle modifiche richieste dall'Amministrazione Comunale per soddisfare le esigenze della collettività

Il tecnico rinuncia sin da ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare. Resta inteso che, fatta salva la fattispecie di cui all'art. 14, in caso di forzata interruzione dell'incarico per cause non imputabili al professionista l'Amministrazione liquiderà allo stesso il corrispettivo imputabile alle prestazioni effettivamente svolte fino al momento dell'interruzione.

L'Amministrazione si impegna a fornire ai tecnici, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti.

Il tecnico si impegna a produrre:

- **due copie cartacee** complete di ogni livello progettuale già retribuite con il compenso qui stabilito e ad **una su CD ROM in formato gestibile (word, excel, autocad - non è ammesso PDF) dell'Amministrazione Comunale;**
- **una copia completa della pratica depositata presso l'ufficio VVF**
- **due copie della contabilità in formato cartaceo ed una copia su supporto digitale;**
- **tre copie del CRE in formato cartaceo ed una copia su supporto digitale;**

Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a favore del tecnico incaricato, l'Amministrazione è autorizzata all'utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

ART. 7 – CAUZIONI

CAUZIONE PROVVISORIA



La cauzione provvisoria non è richiesta. Non è richiesto l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva

CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva è richiesta ed è determinata solo per le prestazioni di direzioni lavori, contabilità e CSE e parametrata al valore delle stesse con le modalità dell'art 103 del D.Lgs.vo 50/16 e s.m.i.

La cauzione definitiva deve essere depositata prima della consegna dei lavori

ART.8 DURATA DELL'INCARICO

Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire le singole prestazioni.

Il progetto definitivo dovrà essere avviato dopo apposita comunicazione del RUP e dovrà essere consegnati entro 30 giorni naturali e consecutivi

Il tempo stimato per addivenire alla consegna dei lavori sono 3 mesi (se non riuscisse ad effettuare parte o tutti i lavori nell'anno 2020, gli stessi proseguiranno nell'annualità 2021)

Non verrà riconosciuta alcuna integrazione della parcella per eventuali prolungamenti del cantiere rispetto alla tempistica stimata dal RUP

ART.9 - PENALI

Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari allo 0,1% dell'importo dei compensi inerenti la progettazione di cui all'art. 10 per ogni giorno oltre il termine stabilito all'art. 8, le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del tecnico per eventuali maggiori danni subiti dall'amministrazione.

La penale si applica altresì in caso di qualsiasi altra inadempienza di obblighi desumibili dal presente disciplinare.

Il non espletamento di due sopralluoghi consecutivi ovvero di due sopralluoghi su quattro in due settimane del DL e/o CSE ovvero, relativamente al CSE, la relativa mancata emissione degli annessi verbali comporta l'automatica risoluzione del contratto in danno per grave inadempienza; in tal caso al professionista spetta il compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino alla data della risoluzione in danno, fatti salvo il ristoro dei danni subiti dalla Stazione appaltante.



Nel caso in cui il ritardo di consegna documenti ecceda i giorni 40 ovvero l'importo delle penali applicabili raggiunga l'importo del 10% del valore dell'incarico, l'Amministrazione potrà svincolarsi da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso di spese relativi all'opera eventualmente svolta e non consegnata.

ART. 10 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

La determinazione delle competenze professionali viene effettuata sulla base di valutazioni proprie del professionista partendo dalle tariffe vigenti, ivi incluse tutte le prestazioni professionali accessorie (rilievi, indagini preliminari, acquisizione pareri di Enti vari, ecc.) dovranno essere esposte nella parcella.

Il corrispettivo per onorari e spese, convenuto ed immodificabile ai sensi dell'art.1341 del Codice Civile, comprensivo di tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e di quelle che ad esse fossero riconducibili ammonta a:

OMISSIS

I compensi sopra indicati sono fissi, vincolanti (anche qualora dovesse variare l'importo progettuale) e comprensivi sia della remunerazione delle relative prestazioni professionali, sia del rimborso di ogni genere di spesa (comprese quelle omni comprensive espresse in percentuale), essi sono stati autonomamente determinati dal professionista anche in base alle tariffe professionali vigenti, in relazione alle categorie e classi dei lavori ipotizzate;

Si precisa che qualora nel corso dell'espletamento dell'incarico il professionista dovesse, per qualsiasi motivo, ritenere che l'onorario indicato non è congruo dovrà renderne immediatamente edotta l'Amministrazione Comunale senza il cui assenso scritto non potrà svolgere altre prestazioni che comportino una maggiorazione del compenso indicato.

Resta infatti inteso che in mancanza di successiva e formale autorizzazione al riguardo l'importo della parcella finale non potrà in alcun modo superare quello sopra riportato.

Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A, alle aliquote di legge, sono invece comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice Civile.

Restano a carico del professionista gli oneri per l'eventuale vidimazione delle Parcelle da parte del competente Ordine Professionale, nei casi in cui fosse richiesta.

L'Amministrazione Comunale è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.



ART.11 VARIANTI

Il Comune, anche attraverso il responsabile del procedimento, si riserva di manifestare il proprio orientamento e ordinamento sui punti fondamentali della prestazione in corso e di chiedere ed ottenere dal professionista incaricato eventuali varianti o modifiche, salvo il riconoscimento al professionista stesso delle spettanze conseguenti a tali varianti qualora esse non siano imputabili all'impostazione progettuale, ma ad una mutazione sostanziale di indirizzo di scelta operata dal Comune.

Il progettista è tenuto, comunque, ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche richieste per iscritto dall'amministrazione, qualora queste siano giustificate da oggettive e riconoscibili esigenze tecniche e di normativa o frutto di prescrizioni da parte degli Enti di competenza, senza che ciò dia diritto a speciali maggiori compensi.

In nessun caso saranno da ritenersi giustificate varianti al progetto che non siano state comunicate ed esplicitamente autorizzate dall'Amministrazione.

ART.12 - MODALITÀ' DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI

Fermo restando quanto previsto dall'art 15 in caso di inaccettabilità/difetti dei documenti progettuali prodotti e dall'art 14, e previa presentazione della polizza di cui all'art 2, i compensi così come stabiliti all'articolo 10, saranno corrisposti, in deroga alla vigente legislazione, , con le modalità di seguito descritte:

- ◆ entro 60 giorni dall'approvazione del progetto definitivo-esecutivo: saldo del medesimo;
- ◆ entro 60 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo: saldo del medesimo;
- ◆ entro 60 giorni da ciascun stato di avanzamento (emesso con le previsioni del CSA) : 20% della parcella;
- ◆ entro 60 giorni dall'approvazione del certificato di CRE: saldo;
- ◆ La liquidazione della fattura è comunque subordinata ai tempi di acquisizione, d'ufficio, del DURC, nonché alle verifiche di cui all'art 48 bis del DPR 602/1973 (I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alle verifiche di legge inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A.).

I compensi per prestazioni aggiuntive sono corrisposti entro 60 giorni dall'avvenuta approvazione della singola prestazione.



La liquidazione della fattura è comunque subordinata ai tempi di acquisizione, d'ufficio, del DURC, nonché alle verifiche di cui all'art 48 bis del DPR 602/1973 (I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alle verifiche di legge inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A.).

ART.13 - CONFERIMENTI VERBALI

Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'amministrazione comunale.

E' inoltre obbligato a fare presente alla stessa amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Senza ulteriori compensi è tenuto a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'amministrazione comunale anche in orari serali, per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale, per un numero di riunioni ritenuto congruo.

ART.14 - RECESSO O CESSAZIONE DELL'INCARICO

Il recesso dell'incarico da parte del progettista, nella fase di progettazione, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese (eccezion fatta per fasi progettuali già concluse), salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

Nel caso che il professionista non ottemperi alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale, il Responsabile del Procedimento ne informerà l'Amministrazione Comunale, la quale sentito il professionista emetterà e comunicherà la sua decisione.

La decisione dell'Amministrazione Comunale è provvisoriamente esecutiva.

Se il professionista non ottempererà a tale decisione, il Responsabile del Procedimento ne riferirà all'Amministrazione Comunale con le proposte che riterrà del caso.

Sulle proposte del Responsabile, l'Amministrazione Comunale deciderà ed il relativo provvedimento avrà immediatamente esecuzione.

Nel caso che l'Amministrazione Comunale decida la cessazione dell'incarico, spetteranno al professionista gli onorari ed il rimborso spese maturati in proporzione all'avanzamento dell'attività di progettazione o, se i lavori sono avviati, dei lavori, senza altro indennizzo.

Nessun compenso o indennizzo spetterà al professionista incaricato della D.L. nel caso che i lavori per qualsiasi motivo non siano comunque iniziati.



Qualora il Comune rilevi gravi ed ingiustificate inadempienze del progettista alle proprie obbligazioni, potrà dichiarare risolto il contratto.

Oltre ai casi previsti dal D.lgs. n°50/16 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 1456 C.C. costituiscono clausola risolutiva espressa le seguenti inadempienze contrattuali che dovessero verificarsi durante lo svolgimento delle attività:

- la mancata presentazione della polizza di cui all'art 2
- carenze progettuali riscontrate nel progetto definitivo e/o nel progetto esecutivo;
- frode dell'affidatario nello svolgimento delle prestazioni;
- indisponibilità ingiustificata ad eseguire il presente contratto;
- sospensione non giustificata dell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto;
- gravi inadempienze negli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei collaboratori;
- stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività o qualsiasi altra causa equivalente, sopravvenuti a carico della Società;
- accertamento da parte del Comune di subappalto o cessione di credito non autorizzati o irregolari;
- nel caso in cui sia intervenuta, nei confronti della Società o del Professionista, l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 1423/1956, ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi di Amministrazioni pubbliche, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati alle prestazioni;

Nel caso in cui si sia verificata una delle circostanze predette, il Comune potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante comunicazione in forma scritta da inviarsi all'affidatario entro 15 giorni dall'accertamento del verificarsi della condizione. Il mancato esercizio della facoltà nei predetti termini, non costituisce comunque in alcun modo rinuncia al diritto risarcitorio, alla



formulazione di ogni domanda o eccezione, ivi compresa quella di risoluzione, da parte del Comune.

ART.15 – REVOCA DELL'INCARICO PER SCELTA DELL'AMMINISTRAZIONE O PER DIFETTI DI PROGETTAZIONE

Qualora per la elevatezza della spesa, o per altro suo insindacabile motivo, l'Amministrazione ritenesse non conveniente di dare ulteriore seguito allo sviluppo del progetto esecutivo, essa sarà in facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del progettista.

In siffatto caso, e sempre che il progetto definitivo -esecutivo sia stato giudicato dal Responsabile del procedimento attendibilmente, adeguatamente e regolarmente studiato, al progettista verrà liquidato il compenso previsto per questa fase, a titolo di tacitazione piena e definitiva di ogni prestazione professionale e di ogni spesa ed onere accessorio in corso dal progettista in dipendenza della presente convenzione.

Qualora il progetto definitivo- esecutivo venisse invece non accolto (ovvero la verifica effettuata dal RUP o da Soggetti terzi avesse dato esito negativo) per difetto dello studio e per inattendibilità tecnica ed economica, al progettista non sarà dovuto alcun compenso, né avrà l'Amministrazione obbligo di reincaricare il progettista di un nuovo studio in sostituzione di quello non accettato, e l'incarico sarà risolto per grave inadempimento del professionista con le modalità dell'art 14.

Qualora il progetto esecutivo, che **sarà oggetto di verifica da parte di specifiche Società**, venisse invece non accolto per difetto della qualità della progettazione e per inattendibilità tecnica ed economica, al progettista non sarà dovuto alcun compenso, e l'incarico sarà risolto per grave inadempimento del professionista con le modalità dell'art 14.

Art.16 INCOMPATIBILITA'

Ai sensi dell'art 24 comma 7 del D.Lgd.vo 50/16 e smi gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'[articolo 2359 del codice civile](#). I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli



incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

ART. 17 Subappalto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, il Professionista non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati tipici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologica, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta in ogni caso impregiudicata la responsabilità diretta del soggetto incaricato.

Il subappalto nei casi sopra indicati è ammesso con i limiti di cui all'art. 1 comma 18 della L. 55/2019 (40%) e le modalità di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 18- CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'assolvimento della presente convenzione e che non si fossero potute definire in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui sarà inoltrata formale richiesta da una delle parti, deferite al Foro di Milano.

ART. 19 - ACCORDO BONARIO

-Ai sensi dell'art. 206 e art. 205 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora in seguito di formulazione di riserve inerenti l'espletamento dell'incarico, l'importo economico comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici per cento) di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo.

- Il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza delle pretese, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

- Il R.U.P., in contraddittorio con il Professionista valuta le riserve e formula allo stesso una propria proposta entro 90(novanta) giorni dalla comunicazione delle riserve.

- Ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.



- La procedura di cui al comma 6 dell'articolo 205, può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
- Nelle more della risoluzione delle controversie il professionista non può comunque rallentare o sospendere l'attività, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'amministrazione committente.

ART 20- VIGILANZA UFFICIO TECNICO

Al Responsabile del Settore LLPP e M e/o al responsabile del procedimento è demandato il compito di provvedere alla necessaria azione di coordinamento tra il professionista incaricato e l'Amministrazione Comunale.

Gli stessi dovranno verificare che l'incarico assegnato venga svolto secondo le modalità ed i tempi concordati e che le prestazioni di cui al presente disciplinare siano espletate in modo tecnicamente corretto.

ART. 21 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche.

Ai sensi della Legge n. 136/2010, il numero di **CIG è Z2D2D69EE5** e l'affidatario dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata Legge, impegnandosi a dare immediata comunicazione all'Ente Committente ed alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria e si impegna altresì a comunicare all'Amministrazione comunale di Arese gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente commessa nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale futura modifica.

ART.22 - TRATTAMENTO DATI

In riferimento al “trattamento dei dati personali”, come definito e normato dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), il professionista:

- a) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della predetta procedura
- b) dichiara di essere conscio che i dati conferiti saranno accessibili a “chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti” ai sensi della L. 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.;
- c) dichiara di essere a conoscenza che i dati conferiti potranno essere cancellati solo ed esclusivamente in conformità con la vigente normativa regolamentante la tenuta, la conservazione e la gestione degli atti e dei documenti della Pubblica Amministrazione;
- d) esprime il proprio assenso alla comunicazione/diffusione da parte del Comune di Arese dei propri dati a soggetti privati, ovvero a soggetti pubblici economici, coinvolti nel procedimento amministrativo connesso all'espletamento dell'incarico richiamato in oggetto;
- e) dichiara di essere stato reso edotto che il titolare del trattamento dei dati è il “Comune di Arese, avente sede Arese, in Via Roma 2”, fermo restando che, ove per fini istituzionali ovvero connessi al procedimento, i



dati vengano comunicati a soggetti terzi, il Comune di Arese non potrà essere ritenuto responsabile dell'utilizzo e/o della diffusione dei dati da parte di detti soggetti.;

f) dichiara di non aver affidato incarichi in violazione dell'art 53 comma 16-ter del D.Lgs.vo 165/01 e succ mod e int (pantouflage)

ART. 23- CLAUSOLE ANTICORRUZIONE E DOVERI COMPORTAMENTALI

Il professionista, con la sottoscrizione del presente disciplinare, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

Il professionista, con la sottoscrizione del presente disciplinare, si è impegnato, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 , n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R..

Il professionista, con la sottoscrizione del presente disciplinare, dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000:

- di aver preso visione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022" del Comune di Arese, adottato in conformità alla L. n. 190 del 6.11.2012 e approvato con Deliberazioni della Giunta Comunale n. 23 del 06.02.2020 e n 26 dl 13.02.2020 e che non sussistono rapporti di parentela, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili dell'Ente;

- di accettare la clausola in ragione della quale è fatto divieto durante l'esecuzione del contratto, e per il biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli amministratori e responsabili dell'Ente e loro familiari (coniuge o convivente e parenti/affini) entro il secondo grado.

ART. 24.- DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il presente disciplinare è senz'altro impegnativo per il professionista, mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo la prescritta approvazione superiore.

Si da atto che il Responsabile del Procedimento per conto dell'Amministrazione con compito di coordinamento tra i vari settori al quale il professionista farà riferimento per indirizzo e benessere circa l'espletamento dell'incarico, nonché per il pagamento delle prestazioni, risulta essere: **ing Annapaola**

Menotti

Letto, confermato e sottoscritto.

IL TECNICO INCARICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LLPP